




PROCEDURA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE
ALLA VENDITA PRODOTTI FITOSANITARI

	Nome/Funzione	Data	Firma
Redazione	Dott.ssa M.A. Merlino Dirigente biologo UOC SIAN	22/06/23	
Verifica	Dott.ssa. R. Ippolito Direttore UOC SIAN	22/06/23	
	Dott. F. Belbruno Direttore Dipartimento di Prevenzione	22/06/23	
Verifica formale	Dott. P. Mirabile Dirigente UOS Qualità e Rischio Clinico	22/06/23	
Approvazione	Dott. E. Cassarà Direttore Sanitario Aziendale ASP Enna	22/6/23	
Adozione	Dott. F. Iudica Commissario straordinario ASP Enna	22.6.23	

**PROCEDURA PER il RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE
ALLA VENDITA PRODOTTI FITOSANITARI**

INDICE GENERALE

Premessa	3
1.	Scopo 3
2.	Campo di applicazione 3
3.	Scheda di registrazione delle modifiche 3
4.	Responsabilità 3
5.	Descrizione delle attività 4
5.1.	MODALITA' OPERATIVE 4
5.2.	L'AUTORIZZAZIONE SANITARIA 5
6.	Documenti di riferimento 6
7.	Allegati 6
8.	Lista di distribuzione 6

**PROCEDURA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE
ALLA VENDITA PRODOTTI FITOSANITARI**

Premessa

Il Ministero della Salute – Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione coordina e definisce in Italia i Programmi di controllo ufficiale sui prodotti alimentari, comprendenti anche i piani annuali in materia di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti.

I prodotti fitosanitari sono tutti quei prodotti, di sintesi o naturali, che vengono utilizzati per combattere le principali avversità delle piante (malattie infettive, fisiopatie, parassiti e fitofagi animali, piante infestanti).

1. Scopo

Lo scopo della presente procedura è quello di definire l’iter per il rilascio di Autorizzazioni Sanitarie relative ai punti vendita e depositi di prodotti fitosanitari.

2. Campo di applicazione

La presente procedura si applica a tutte le aziende che intendono esercitare il commercio e la vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, nonché istituire e gestire depositi e locali per il commercio e la vendita.

3. Scheda di registrazione delle modifiche

DATA	REVISIONE (REV.)	DESCRIZIONE
12/06/2023	0.0	Prima Emissione

4. Responsabilità

Legenda R: responsabile, C: coinvolto, I: informato

	Direttore SIAN	Tecnici della prevenzione	Società commerciale
Presenta istanza al comune			R
Prepone a ciascun deposito o locale di vendita soggetto maggiorenni in possesso di certificato di abilitazione			R
Effettuazione sopralluogo a seguito di ricevimento di istanza dal Comune		R	
Verifica possesso requisiti		R	
Rilascio autorizzazione	R	C	

5. Descrizione delle attività

Le Aziende che intendono esercitare il commercio di prodotti fitosanitari sono soggette ad Autorizzazione Sanitaria a firma del Sindaco del Comune dove si esercita l'attività ai sensi dell'art. 21 e 22 del D.P.R. n. 290/01.

L'autorizzazione non ha scadenza e rimane valida fino a quando non mutano le condizioni per le quali è stata rilasciata.

Per la gestione di ciascun deposito o locale di vendita deve essere preposta una persona in possesso del certificato di abilitazione alla vendita (vedasi procedura specifica).

5.1. MODALITA' OPERATIVE

La persona titolare di un'impresa commerciale o la società che intende commercializzare prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti presenta la richiesta al Comune in cui ricade l'esercizio commerciale in copia conoscenza al SIAN, in carta legale e conforme al modello riportato nell'**allegato n. 1** alla presente procedura, allegando in doppia copia:

- a) copia dell'istanza in carta semplice;
- b) pianta planimetrica arredata in scala 1/100 del locale adibito al commercio, alla vendita ed al deposito dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, datata e firmata da tecnico abilitato e dal richiedente;
- c) relazione tecnica descrittiva, datata e firmata da tecnico abilitato, relativa alle caratteristiche strutturali con particolare riferimento al sistema di aerazione, alle misure di contenimento in caso di sversamenti accidentali dei prodotti, allo stoccaggio, all'impermeabilità dei pavimenti e delle pareti, ai servizi igienici e alle misure di protezione individuale a corredo del locale;
- d) certificazione agibilità e destinazione d'uso del locale per lo svolgimento dell'attività di commercio e vendita di prodotti fitosanitari;
- e) autorizzazione allo scarico dei reflui civili del locale;
- f) certificato di conformità dell'impianto elettrico;
- g) dichiarazione di assunzione dell'incarico di institore o del procuratore o di persona preposta alla vendita di prodotti fitosanitari in possesso del certificato di abilitazione alla vendita;
- h) copia del certificato di abilitazione della persona preposta alla vendita;
- i) ricevuta di versamento all'ASP della somma prevista dal tariffario;
- l) marca da bollo del valore corrente da apporre sull'autorizzazione richiesta;
- m) autocertificazione sul possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114.

Il richiedente prepone a ciascun deposito o locale di vendita una persona maggiorenne per la gestione dello stesso, salva la facoltà del titolare dell'impresa di assumere personalmente la

gestione della struttura. In ogni caso tali soggetti devono essere in possesso del certificato di abilitazione alla vendita.

Il Sindaco, definita l'istruttoria amministrativa, trasmette copia dell'istanza e di tutta la documentazione al SIAN.

5.2. L'AUTORIZZAZIONE SANITARIA

Il SIAN **entro 30 giorni dal ricevimento** dovrà procedere ad effettuare il sopralluogo per verificare le caratteristiche igienico-sanitarie dei locali. Dovrà altresì valutare le condizioni di ammissibilità, la completezza e la conformità degli atti alla normativa di riferimento.

L'autorizzazione sanitaria deve contenere:

- a) nome e cognome del titolare dell'impresa; la sede dell'impresa o ragione sociale e sede legale se si tratta di una società;
- b) indicazione dell'ubicazione del deposito o locale destinato alla vendita per il quale viene rilasciata l'autorizzazione;
- c) nome e cognome del preposto alla vendita.

Le richieste di modifiche ai locali, corredate dalla precedente autorizzazione e da planimetria in scala 1:100 e relazione tecnica descrittiva, datate e firmate da tecnico abilitato, devono essere trasmesse al Sindaco, il quale, definita l'istruttoria amministrativa, provvede ad inviarle al SIAN competente per l'acquisizione di nuovo certificato di idoneità sanitaria del locale.

Le persone titolari di un'impresa commerciale o le società che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e coadiuvanti dei prodotti fitosanitari sono tenuti a trasmettere annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, la dichiarazione di vendita dei prodotti fitosanitari o autocertificare in caso di mancata vendita. Le schede devono essere trasmesse al Settore Fitosanitario Regionale.

6. Documenti di riferimento

- D.P.R. n. 290/01.
- decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114.

7. Allegati

Allegato 1 Richiesta autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari

8. Lista di distribuzione

- UOC SIAN
- Camera di commercio